

**REGOLAMENTO (CEE) N. 788/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 marzo 1993**  
**relativo alla distribuzione gratuita alle popolazioni dell'ex Jugoslavia di arance**  
**ritirate dal mercato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3196/92 del Consiglio, del 27 ottobre 1992, relativo alla distribuzione gratuita, fuori della Comunità, di prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, secondo comma,

considerando che il raccolto comunitario di arance della campagna 1992/93 è particolarmente abbondante, il che ha comportato il ritiro di ingenti quantitativi dal mercato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(3)</sup>;

considerando che le gravi difficoltà di approvvigionamento, che si riscontrano attualmente nel territorio dell'ex Jugoslavia, giustificano la distribuzione gratuita alla popolazione, in base alla facoltà prevista all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3196/92, di arance ritirate dal mercato;

considerando che, per la distribuzione gratuita di arance ritirate dal mercato, le spese di cernita, di imballaggio e di trasporto sono finanziate a norma del regolamento (CEE) n. 2103/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, che stabilisce le condizioni relative all'assunzione delle spese di cernita e di imballaggio connesse alla distribuzione gratuita di mele e di agrumi<sup>(4)</sup>, del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione, del 20 novembre 1986, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3463/92<sup>(6)</sup> e del regolamento (CEE) n. 2276/92 della Commissione, del 4 agosto 1992, recante modalità di applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(7)</sup>;

considerando che è opportuno rammentare che fuori del territorio degli Stati membri le spese di trasporto dei prodotti considerati sono assunte dalle associazioni di beneficenza che effettuano la distribuzione;

considerando che è opportuno che la Commissione sia informata sull'andamento delle operazioni di distribuzione di arance;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione del regolamento (CEE) n. 3196/92, nel corso della campagna 1992/93 le arance di origine comunitaria, ritirate dal mercato in forza del regolamento (CEE) n. 1035/72, possono essere messe a disposizione delle associazioni di beneficenza riconosciute dagli Stati membri a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2103/90, ai fini della loro distribuzione gratuita alle popolazioni dell'ex Jugoslavia.

*Articolo 2*

Per le operazioni di distribuzione gratuita di cui all'articolo 1 si applicano, all'interno del territorio degli Stati membri, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2103/90, dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3587/86 e del regolamento (CEE) n. 2276/92.

*Articolo 3*

Gli Stati membri accertano, presso le associazioni di beneficenza riconosciute, che i prodotti siano ceduti gratuitamente ad enti o collettività ai fini della loro distribuzione alle popolazioni beneficiarie.

Gli Stati membri controllano che ai prodotti non siano concesse restituzioni all'esportazione.

*Articolo 4*

Entro il 30 giugno 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi distribuiti in esecuzione del presente regolamento.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 317 del 31. 10. 1992, pag. 90.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 66.

<sup>(7)</sup> GU n. L 220 del 5. 8. 1992, pag. 22.